



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

AREA: Area Amministrativa

SERVIZIO: Personale

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 18/07/2025

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO COMPLESSIVO PER LE RISORSE
DECENTRATE ANNO 2025 - ART.79 CCNL 16.11.2022. IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019, n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n. 111/2021, n. 113/2022 e n. 60/2023;

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL n.78/2010;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 122 del 15/11/2024 ad oggetto: *“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 - Nota di aggiornamento”*;

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 43 del 27/11/2024 ad oggetto: *“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 – Nota di aggiornamento”*;

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 57 del 18/12/2024 ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione”*;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 07/01/2025 ad oggetto *“Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2025-2027 - Parte finanziaria”*;

Richiamato il vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 2019-2021;

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato”*;

Richiamata la Deliberazione della GC n. 128/2022 con la quale è stata costituita la parte datoriale - Parte Pubblica ex art. 7 del CCNL 2019-2022;

Richiamata la deliberazione della GC n. 11/2025 ad oggetto *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2025/ 2027”*;

Richiamata la Determinazione n. 212/2025 di costituzione del Fondo Trattamento Accessorio – Parte Stabile anno 2025, nella quale è stato determinato l'importo delle risorse decentrate che costituiscono la base per la rideterminazione dell'annualità 2025;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA;

Richiamata la deliberazione della GC n. 74/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha definito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili anno 2025;

Premesso che:

- il Comune di Buttigliera Alta ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio/Equilibrio di Bilancio";
- nell'anno 2024 ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente riferiti al 2025 sono improntati al permanere del rispetto di tale limite;
- nell'anno 2024 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 c. 859 e 869 L.n. 145/2018;
- sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 c.5 del D.lgs. 267/2000 risulta non superiore all'8 per cento;
- il rendiconto dell'anno 2024 è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del complessivo Fondo Trattamento Accessorio per l'anno 2025 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 62.449,63**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 1.936,74**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.016,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 2.412,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 2.197,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.916,85**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 11.984,29**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2025 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. n. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 25,01 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 26,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. n. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di modifica del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e/o in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Preso atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del

D.L. n. 34/2019, risultano, come dettagliato nella succitata Determinazione n. 212/2025 e relativo allegato, essere pari ad **€ 83.913,31**, di cui **€ 64.386,37** soggette ai vincoli;

Rilevato che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 3.929,09**. L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.
 - ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, per obiettivi di potenziamento dei servizi definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 4.850,00**. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2025 unitamente al Piano della Performance e relativi alle seguenti Aree:
 - Macrostruttura:
 - o Area Amministrativa
 - o Area Vigilanza
 - o Area Finanziaria - Tributi
 - o Area Lavori Pubblici – Ambiente
 - o Area Territorio – ICT;
- Detti importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 79 c. 6 e Art.17 c. 6 CCNL 2018 le somme pari alla quota di incremento del Fondo trattamento accessorio per riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/2017, per un importo pari a **€ 2.250,00**;

Richiamato il D.L. n. 25/2025 e preso atto che, come specificato nella deliberazione di indirizzi per la costituzione del Fondo Trattamento Accessorio – Parte variabile n. 74/2025, l'Amministrazione si riserva di stanziare, nel prosieguo e previo verifiche contabili, ai sensi e per gli effetti art. 14 comma 1-bis D.L. n.25/2025, risorse aggiuntive;

Preso atto dell'integrazione di risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per **€ 600,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 8.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 1.888,77**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad **€ 317,13**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per **€ 20.000,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 966,63**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2025 risulta pari ad € **42.801,62**, di cui € **11.029,09** soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL n.78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che:

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono diventate permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi: € **4.567,22**;
- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono state risultano già decurtate in via consolidata e calcolate in diminuzione prima della costituzione;
- le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che:

- nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;
- l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017, risulta pari a € **126.714,93**, di cui € **75.415,46** soggette al limite 2016;

Vista:

- la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui

all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a **€ 73.165,94** e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e, pertanto, il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad **€ 73.165,94**;

- la costituzione del fondo per l'anno 2025, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente per un totale del nuovo limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 di **€ 75.415,46**;

Considerato, peraltro, che:

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle E.Q. e/o dell'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q. per una quota pari ad **€ 2.228,05**;

Dato atto che:

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono diventate permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi: **€ 4.567,22**;

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono state risultano già decurtate in via consolidata e calcolate in diminuzione prima della costituzione;

- le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Preso atto che il fondo 2025 per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017 NON non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 75.415,46**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 è pari ad **€ 126.714,93**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n.75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2025 risulta inferiore al 2016 (€ - 0,48) come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	73.165,94	75.415,46
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota	76.250,00	76.228,05

integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		
Fondo Straordinario	5.427,40	5.427,40
Trattamento accessorio SEGRETARIO COMUNALE/GENERALE	17.040,40	
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	154.843,34	157.070,91
Di cui fuori limite: Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		2.228,05
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		OK - € 0,48

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo stabile soggetto al limite	62.072,76	64.386,37
Fondo variabile soggetta al limite	11.093,18	11.029,09
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	73.165,94	75.415,46
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00

TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	73.165,94	75.415,46
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
TOTALE FONDO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		126.714,93

Preso atto che:

- risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € **73.112,80** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);
- risulta già disponibile su altri capitoli di competenza al Bilancio 2025/2027 la spesa di € **28.600,00**, oltre oneri di legge;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2025, parte integrante del presente atto – Allegato "A";

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

Quanto premesso,

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di costituire il Fondo Risorse Decentrate per il Trattamento Accessorio anno 2025, approvando l'allegato schema di costituzione parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato "A";
2. Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio;
3. Di dare atto che il limite del salario accessorio NON viene adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, ex art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*);
4. Di costituire il Fondo complessivo trattamento accessorio anno 2025 per un importo pari ad € **126.714,93**;
5. Di dare, altresì, atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate ed in fase di liquidazione mensile;
6. Di richiamare il parere espresso sulla proposta di costituzione dal Revisore Unico dei conti, con nota prot. 10075/2025, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - **Allegato "B"**;
7. Di dare atto che:
 - risulta risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € **73.112,80**, oltre oneri di legge in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e/o già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento) e la relativa spesa trova copertura nei capitoli di Bilancio 2025-2027;
 - la spesa di € **28.600,00**, oltre oneri di legge, risulta già resa disponibile sui capitoli di competenza del Bilancio 2025-2027;
8. Di impegnare la complessiva spesa residua pari ad € **25.002,13** oltre oneri ed irap di legge a carico Ente e per complessivi € **33.077,82**, come segue:
 - € 25.002,13 compenso trattamento accessorio
 - € 5.950,51 oneri di legge
 - € 2.125,18 Irap a carico Ente

ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

Anno	Capitolo	Importo	di cui IVA	Esenz. CIG	CUP	Finanziamento	Accertamento
2025	10804	25.002,13				Risorse proprie	
2025	10806	5.950,51				Risorse proprie	
2025	11587	2.125,18				Risorse proprie	

9. Di prendere atto che, come specificato nella deliberazione di indirizzi per la costituzione del Fondo Trattamento Accessorio – Parte variabile n. 74/2025, l'Amministrazione si riserva di stanziare, nel prosieguo e previo verifiche contabili, ai sensi e per gli effetti art. 14 comma 1-bis D.L. n.25/2025, risorse aggiuntive;
10. Di dare atto che verranno inserite nella sezione Amministrazione Aperta del sito internet comunale;
11. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
13. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del

Responsabile
dei
Servizi
Finanziari.

Riepilogo riferimenti contabili di spesa e/o di entrata:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2025	556	01111	780	10804	1	U.1.01.01.01.004	25.002,13
	2025	557	01111	780	10806	1	U.1.01.02.01.001	5.950,51
	2025	558	01111	840	11587	1	U.1.02.01.01.001	2.125,18

Anno	Acc.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CRISTIANO GABRIELLA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)